

Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp); e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché le motivazioni in essa contenute;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio cantonale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

r i s o l v e :

1. In parziale deroga al punto 7. della RG 1262 dell'11 marzo 2020, devono rimanere chiusi al pubblico tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le gelaterie, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi) a esclusione di:
 - servizi di consegna e distribuzione di cibo a domicilio;
 - mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale;

1298

- mense aziendali non aperte al pubblico nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale;
 - ristoranti annessi alle strutture alberghiere limitatamente all'utilizzo da parte di clienti che vi pernottano nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
2. Devono rimanere chiusi al pubblico tutti i negozi e i mercati a esclusione di:
- punti vendita di generi alimentari e di prima necessità nonché i punti vendita di articoli medici e sanitari;
 - farmacie e drogherie;
 - chioschi;
 - stazioni di servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante.
- In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
3. Devono rimanere chiuse al pubblico tutte le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), anche a domicilio.
4. Tutte le altre attività dell'economia privata riducono le proprie attività limitandole al minimo indispensabile.
In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
5. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, i servizi postali, bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
6. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale e/o le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
7. Per informazioni in merito all'applicazione dei disposti di cui sopra è a disposizione la hotline SMCC Attività commerciali (0840 117 112 o attivita-commerciali@ti.ch).
8. Le misure indicate nei punti da 1. a 5. entrano in vigore da domenica 15 marzo 2020 fino a domenica 29 marzo 2020 incluse.
9. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
10. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
11. Comunicazione a:
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
 - Capo SMCC (polizia-segr@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite il Medico cantonale)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)

1298

- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri